

CONVENZIONE

per l'istituzione di una SEZIONE MUSICALE di LICEO MUSICALE presso il Liceo “Carlo Sigonio” di Modena ai sensi del DPR 15.03.2010, art. 13 comma 8.

L'anno 2011, il giorno 26 del mese di ottobre, presso la sede del Liceo “Carlo Sigonio” di Modena

TRA

il **Liceo “Carlo Sigonio” di Modena**, successivamente indicato “Liceo”, con sede in Via Saragozza 100, 41121 Modena, C.F. 80012750362, nella persona del Dirigente Scolastico, prof.ssa Roberta Pinelli, nata a Modena il 10-07-1952 – C.F. PNLRRT52L50F257R, in qualità di legale rappresentante dell'istituzione scolastica

E

l'Istituto Superiore Di Studi Musicali “Vecchi-Tonelli”, successivamente indicato “Istituto”, con sede legale in via Goldoni 8 - 41100 Modena, nella persona del Direttore, Maestro Bacchi Ivan, nato a Suzzara (MN) il 16-09-1963, C.F. BCCVNI63P16L020E, in qualità di legale rappresentante dell'istituzione,

VISTI

- (a) il DPR 15 marzo 2010 n. 89 (Regolamento recante “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”) ed in particolare art. 3 comma 1, art. 7 e art. 13 commi 6.7.8, allegato A e Allegato E, che istituisce il Liceo Musicale e Coreutico, Sezione Musicale (art. 7) richiedendo allo scopo una specifica e vincolante convenzione con un Conservatorio di Musica (art. 13, comma 8) o Istituto di Alta Formazione Musicale;
- (b) il Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna n. 2 dell'11 gennaio 2011, relativo alle modifiche della programmazione territoriale dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2011-12, nella parte in cui prevede l'attivazione di una sezione di Liceo Musicale presso il Liceo delle Scienze Umane “Carlo Sigonio” di Modena e i successivi atti;
- (c) l'art. 13 comma 3 del DPR 10 marzo 2010 che così recita: “I percorsi sperimentali musicali e coreutici autorizzati con decreto ministeriale confluiscono nei nuovi licei musicali e coreutici disciplinati dal presente regolamento a partire dalle prime classi funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011”;
- (d) lo Schema di Regolamento recante “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti

per i percorsi liceali di cui all'art. 10, comma 3, del DPR15 marzo 2010, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo DPR", in particolare l'Allegato A – Nota introduttiva alle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento e l'Allegato E – Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento in relazione alle attività e agli insegnamenti compresi nel Piano di studi previsto per il liceo musicale e coreutico;

- (e) la Legge n. 124 del 3.05.1999, Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, art. 11 comma 9 e il successivo collegato DM del 6.08.1999, Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 11 comma 9 e considerato che il richiamato DPR 15.03.2010 stabilisce che il "Liceo musicale e coreutico" assicura tra l'altro "la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124";
- (f) la Legge n. 59 del 15.03.1997, Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, art. 21, che, dettando le norme di delega per la progressiva attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia funzionale a tutte le istituzioni scolastiche (commi 1/10), ma anche ai Conservatori di musica (comma 11), stabilisce per le istituzioni scolastiche medesime la possibilità di stipulare convenzioni per il conseguimento dei propri fini istituzionali;
- (g) il DPR n. 275 dell'8.03.1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che attribuisce autonomia funzionale alle istituzioni scolastiche e stabilisce in particolare, all'art. 7 comma 8, che "le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con Università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi";
- (h) il D.I. n. 44 del 01.02.2001, Regolamento concernente "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", Tit. IV, specie art. 31 commi 1/2, che stabilisce che "le istituzioni scolastiche, (...) per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena autonomia negoziale" e in particolare "possono stipulare convenzioni e contratti";
- (i) la Legge n. 508 del 21.12.1999, Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, in particolare art. 2 commi 7 e 8, che, con riferimento alle istituzioni AFAM, prevede, tra gli aspetti da disciplinare mediante regolamenti ministeriali, "le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati" e che include tra i principi e i criteri che devono informare tali regolamenti la "facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del

conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore”;

- (j) il Protocollo d’Intesa firmato il 23 febbraio 2001, prot. n. 820/4D, tra il Liceo “Carlo Sigonio” e l’ Istituto “Vecchi-Tonelli”, in ordine alla nomina della Commissione di ammissione al Liceo musicale per l’a.s. 2011/12 come da art.13 comma 8 DPR 15.03.2010 n. 89;
- (k) le note del MIUR. Dipartimento per l’istruzione. Direzione generale per il personale scolastico nn. 1348 del 21.04.2010, 4968 dell’11.05.2010 e 5358 del 25.05.2010, aventi per oggetto “Attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative al primo anno di corso degli istituti di II grado interessati al riordino”, che forniscono istruzioni, tra l’altro, sull’attribuzione delle discipline previste dal Piano di studi del “Liceo musicale e coreutico” alle esistenti classi di concorso e conseguentemente sul reclutamento del personale da destinare, in via transitoria, all’insegnamento delle discipline musicali cui non corrisponde, allo stato, alcuna classe di concorso specifica;
- (l) l’Art. 13 comma 8 del DPR 10 marzo 2010 (Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’ articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”) che così recita: “L’istituzione di sezioni di liceo musicale è subordinata in prima attuazione alla stipula di apposita convenzione con i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati ai sensi dell’articolo 2, comma 8, lettera g), della legge 21 dicembre 1999 n. 508. La convenzione deve in ogni caso prevedere le modalità di organizzazione e svolgimento della didattica, nonché di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali previste nell’allegato E del presente regolamento”.
- (m) l’O.M. n. 64 del 21/7/2011 riguardante le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente educativo ed ATA per l’anno scolastico 2011/2012;
- (n) la Nota del MIUR n. 665 del 10/08/2011 relativa a “Istruzioni ed indicazioni operative in materia di supplenze al Personale Docente, Educativo e ATA”;

PREMESSO

- che il Liceo possiede i locali e le attrezzature necessari per l’espletamento delle ore di lezione per le materie di indirizzo del Liceo Musicale;
- che l’Istituto, compatibilmente con le risorse disponibili, con le esigenze derivanti dalla propria programmazione e con i vincoli e le compatibilità derivanti dalla propria organizzazione, può mettere a disposizione la propria esperienza in relazione alla supervisione della programmazione didattica e fornire il proprio supporto alle attività del Liceo;

VISTE

- la delibera del Consiglio di amministrazione dell’Istituto “Vecchi-Tonelli” del 27 luglio 2011;
- la delibera del Consiglio di Istituto del Liceo “Carlo Sigonio” del 28 giugno 2011,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1. OGGETTO

1.1. La presente Convenzione ha per oggetto atto la disciplina dei reciproci rapporti tra il Liceo e l'Istituto per l'attivazione e il regolare ed efficace funzionamento del "Liceo musicale e coreutico, Sezione Musicale" presso il Liceo "Carlo Sigonio" di Modena, in ottemperanza - formale e sostanziale - al dettato delle normative citate in premessa, attraverso la concertazione degli ambiti, delle modalità e delle forme della collaborazione fra Istituto e Liceo, che risultino funzionali non solo a soddisfare le condizioni previste per l'istituzione dei Licei musicali, ma anche alla reciproca promozione e al più efficace perseguimento dei rispettivi fini istituzionali.

1.2. L'Istituto e il Liceo si impegnano a definire, in conformità alla presente Convenzione, le forme di collaborazione idonee a realizzare i rispettivi obiettivi, ferma restando la reciproca autonomia finanziaria, gestionale, didattica ed organizzativa e la necessaria compatibilità con le risorse disponibili e le esigenze organizzative derivanti dallo svolgimento delle rispettive attività istituzionali.

1.3 L'Istituto e il Liceo si impegnano inoltre (ciascuno per le proprie competenze e compatibilmente con le risorse disponibili) a garantire il funzionamento sino ad esaurimento delle classi III-IV-V della sperimentazione di Liceo socio-psico-pedagogico ad orientamento musicale istituita con apposita convenzione presso il Liceo "Sigonio" dall'anno scolastico 2004-05.

ART. 2. STRUTTURE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

2.1. Il Liceo adotta il quadro orario ministeriale ai sensi del DPR n. 89 del 15.03.2010, art. 10.

2.2. Istituto e Liceo adottano forme di reciproco supporto in merito alle strutture logistiche ed all'utilizzo di strumenti musicali, fatte salve le esigenze didattiche di ciascuno.

ART. 3. ORGANI PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE.

3.1. Organo di gestione. Le Parti costituiranno l'Organo di gestione della Convenzione, composto da un membro per ciascuna parte, in persona dei rispettivi Legali rappresentanti o di soggetto da questi designato. Esso presidia e coordina l'attuazione degli impegni previsti dalla Convenzione, secondo quanto disciplinato dai successivi articoli. L'Organo tecnico di gestione si riunisce una volta all'anno per la verifica e la valutazione delle attività realizzate e per la programmazione delle eventuali misure correttive; si riunisce altresì secondo le necessità, su richiesta formale di almeno uno dei componenti.

3.2. Comitato Tecnico-Scientifico. Il Liceo istituisce un Comitato Tecnico-Scientifico, presieduto dal Dirigente Scolastico e composto dal Direttore dell'Istituto e da due docenti di discipline musicali, di cui uno designato dall'Istituto.

Il Comitato tecnico-scientifico è convocato su iniziativa del Dirigente scolastico, in relazione alle esigenze derivanti dallo svolgimento delle attività del Liceo; esso deve comunque essere convocato:

- all'inizio dell'anno scolastico per definire le linee d'indirizzo dell'attività didattica e per stabilire le modalità di accertamento e certificazione delle conoscenze, abilità e competenze musicali degli allievi
- almeno una volta durante l'anno per il monitoraggio in itinere

- al termine delle attività didattiche per il monitoraggio finale e la valutazione complessiva delle iniziative messe in opera.

Il Comitato Tecnico-Scientifico deve inoltre essere convocato quando il Dirigente scolastico lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta dalla metà più uno dei suoi componenti.

Il Comitato Tecnico-Scientifico determina le proprie modalità operative mediante apposito regolamento nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione

Il Comitato Tecnico-Scientifico assicura, esercitando una funzione orientativa e consultiva, la supervisione tecnico-scientifica sulle attività del Liceo. In particolare esso esprime pareri e formula atti d'indirizzo sulle seguenti materie:

- modalità di impiego, nella definizione del curriculum del Liceo, delle forme di autonomia e flessibilità previste dal DPR n. 89 del 15.03.2010, art. 10;
- articolazione dei programmi delle discipline musicali;
- certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali con particolare riferimento alle competenze in uscita al termine del Liceo che vanno orientate sulle competenze in entrata del corso Triennale delle istituzioni AFAM; a tal fine il Comitato tecnico-scientifico definisce e valida i livelli e le modalità di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali previste nell'Allegato E del Regolamento, predispone inoltre eventuali prove di accertamento dei livelli raggiunti nel percorso formativo, con certificazione delle competenze raggiunte;
- criteri per la definizione dei crediti / debiti formativi nell'ambito delle discipline musicali;
- criteri per la formulazione e l'attuazione delle prove di idoneità alla I classe del Liceo Musicale;
- definizione di criteri per il reclutamento del personale secondo quanto stabilito all'art. 4;

Il Comitato Tecnico-Scientifico può essere integrato, previo accordo fra Liceo e Istituto, con personalità di rilevante e riconosciuta competenza musicale.

Gli atti a rilevanza pubblica del Comitato Tecnico-Scientifico sono pubblicati in apposito Albo – anche telematico – presso il Liceo.

3.3. Figure di sistema. Scegliendolo all'interno del Comitato Tecnico-Scientifico, le Parti nomineranno ciascuna, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, un referente con il compito di assicurare e coordinare le ordinarie e costanti relazioni fra Istituto e Liceo.

“ART. 4. INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI DEL LICEO

4.1. Le procedure per l'individuazione dei docenti del Liceo sono stabilite dalle leggi, dalle determinazioni ministeriali, e dagli accordi sindacali in materia, cui le due istituzioni si adeguano.

4.2 Si conviene che, all'atto della stesura da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale dell'Organico di Diritto del Liceo Sigonio, il Liceo si impegna a comunicarlo all'Istituto, per una valutazione congiunta relativa all'eventuale utilizzazione di personale dell'Istituto presso il Liceo Musicale.

Detto personale dell'Istituto, se individuato, sarà utilizzato, dopo i docenti a tempo indeterminato che ne facessero richiesta, prioritariamente rispetto a qualunque altro docente.

I costi a carico del Liceo, derivanti dall'eventuale impiego di docenti dell'Istituto presso il Liceo Musicale, sono concordati fra Istituto e Liceo all'inizio dell'anno scolastico.

Il Liceo si riserva inoltre di indire apposito bando (che si allega alla presente Convenzione) qualora si rendesse necessario reperire personale per le discipline musicali dopo l'utilizzazione del personale a Tempo Indeterminato che ne farà domanda e del personale dell'Istituto.

ART. 5. PROVE DI IDONEITA' AL LICEO MUSICALE

5.1. Come definito all'art. 7, comma 2 del Regolamento del 15 marzo 2010 relativo alla riforma dei Licei, "l'iscrizione al percorso del liceo musicale e coreutico è subordinata al superamento di una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche". Pertanto, tutti gli studenti che chiedono l'ammissione al Liceo Musicale devono sostenere la prova suddetta. Tale prova sarà effettuata solo sullo strumento principale (strumento 1).

5.2. Le Indicazioni Nazionali del Liceo Musicale, relative allo strumento, prevedono che "Il profilo d'entrata, tramite l'accertamento previsto", individui nello studente "il possesso di un adeguato livello di competenze in ingresso in ordine alla formazione del suono, alle tecniche di base che consentono di affrontare brani di media difficoltà, nonché al possesso di un basilare repertorio di brani d'autore, per quanto attiene all'esecuzione e all'interpretazione con lo strumento scelto".

Pertanto, negli esami di idoneità si terrà conto del rapporto età/competenze in ordine alla tipologia dello strumento scelto dal candidato e di particolari competenze già acquisite in precedenza per gli strumenti ad arco, il pianoforte e la chitarra. Per gli altri strumenti si attuerà una verifica meno stringente del livello tecnico di entrata, fermo restando l'accertamento delle specifiche attitudini psico-fisiche.

5.3. Il Comitato Tecnico-Scientifico definisce i criteri di svolgimento degli esami di idoneità, cui gli studenti aspiranti all'iscrizione devono obbligatoriamente sottoporsi, e disciplina altresì i criteri di assegnazione del primo e secondo strumento, utile alla formazione delle classi. In ogni caso, nell'effettuare la selezione si tiene in considerazione anche l'aspetto relativo alla varietà degli strumenti che saranno insegnati per consentire le pratiche di Musica d'insieme previste dall'ordinamento, attuabili solo in presenza di strumenti differenti, prevedendo, per esempio, almeno uno o più strumenti a fiato e uno o più strumenti ad arco. Le prove di idoneità riguarderanno prioritariamente gli strumenti per cui esistono cattedre all'interno dell'Istituto e del Liceo. Fatto salvo quanto sopra, tutti i corsi di strumento atti all'età e alle caratteristiche psico-fisiche degli studenti che si iscrivono al Liceo possono essere proposti.

5.4. La commissione incaricata dell'accertamento di cui all'art. 7, comma 2 del Regolamento (d'ora in poi chiamata "Commissione di Idoneità") è nominata dal Dirigente Scolastico, sentito il Direttore dell'Istituto per le nomine di sua competenza, ed è così composta:

- il Dirigente del Liceo o un suo delegato;
- il Docente referente per il Liceo;

- un docente designato dal Liceo;
- il docente di strumento del Liceo o, in assenza, un docente dello stesso strumento designato dall'Istituto;
- il Direttore dell'Istituto o un suo delegato;
- un docente di teoria musicale designato dall'Istituto.

5.5. La Commissione di Idoneità dispone di 60 punti da assegnare ad ogni candidato; l'idoneità si intende conseguita con non meno di 36 punti; dei 60 punti a disposizione, con i punti fino a 54 saranno valutate le prove di ammissione; i punti da 55 a 60 saranno assegnati sulla base della media dei voti acquisita al termine del II anno di scuola media, secondo la seguente tabella: media dei voti 6 = punti 0; media dei voti 7 = punti 1; media dei voti 8 = punti 2; media dei voti 9-10 = punti 3.

5.6. La Commissione di Idoneità definisce il calendario della sessione di prove, che deve in ogni caso concludersi entro la scadenza prevista per le iscrizioni relative all'anno scolastico di inizio della I classe. Il calendario delle prove e le informazioni relative a contenuti e modalità della prova di idoneità sono pubblicati all'albo e sul sito web dell'istituzione scolastica con debito anticipo e, di norma, comunicati agli interessati al Liceo Musicale durante le attività di orientamento alla scelta della scuola superiore organizzate ogni anno.

5.7. Prima della prova i genitori o gli esercenti la patria potestà dei candidati sottoscrivono un modulo di consenso informato che li impegna ad accettare il giudizio insindacabile della Commissione di Idoneità, sia riguardo l'idoneità stessa sia l'assegnazione del 2° strumento.

5.8. La Commissione tiene verbale di tutte le operazioni da esso condotte con analitico processo verbale della prova di idoneità, delle sue parti e della relativa valutazione.

5.9. Al termine della sessione il Dirigente Scolastico del Liceo pubblica all'albo e sul sito web dell'istituzione scolastica l'elenco dei candidati idonei, comprensivo anche dell'assegnazione del 2° strumento, e la Commissione di Idoneità predisponde la comunicazione scritta di tali esiti a tutti i candidati esaminati.

5.10. Fino all'anno scolastico 2011-12 compreso, gli studenti provenienti dalla classe I della sperimentazione musicale del Liceo non sono tenuti alla prova di idoneità, purché al termine dell'anno scolastico abbiano raggiunto almeno la sufficienza nelle materie dell'area musicale.

ART. 6. ATTRIBUZIONE DEI CORSI DI STRUMENTO AGLI STUDENTI ISCRITTI

6.1. Il Primo strumento è scelto dal candidato all'idoneità (in base alle disponibilità e alle esigenze didattiche) fra quelli previsti dalle classi di strumento funzionanti presso l'Istituto e il Liceo.

6.2. Il secondo strumento è attribuito dalla Commissione, tenuto conto per quanto possibile delle preferenze espresse dal candidato ammesso alla frequenza, in applicazione, nell'ordine, dei seguenti criteri:

-attribuzione di un secondo strumento monodico se il primo è polifonico e viceversa (salvo eccezioni debitamente accertate e documentate);

-esigenze dell'esercizio della musica d'insieme;

-valorizzazione degli strumenti in dotazione all'Istituto e al Liceo;

6.3. Eventuali motivate richieste di modifica degli strumenti attribuiti - entro la fine del primo anno per quanto riguarda il Primo strumento ed entro la fine del primo biennio per quanto riguarda il Secondo – possono essere presentate una volta sola nell'arco del biennio entro il mese di maggio, sono valutate e deliberate dal Comitato Tecnico-Scientifico, la cui decisione è inappellabile, e vanno in vigore a partire dall'anno scolastico successivo.

ART. 7. ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA E DELLA PRODUZIONE ARTISTICA

7.1. Il Liceo musicale, per l'anno scolastico 2011/12 e per quelli successivi, adotta il quadro orario ministeriale ai sensi del DPR n. 89 del 15.03.2010, art. 10.

7.2. La disciplina "Laboratorio di Musica d'insieme" prevede, nel corso del biennio, l'approfondimento delle seguenti sottosezioni: Canto ed esercitazioni corali, Musica d'insieme per strumenti a fiato, Musica d'insieme per strumenti ad arco, Musica da Camera, senza una rigida partizione delle ore.

7.3. Le tre ore di Esecuzione ed Interpretazione sono così organizzate nel biennio: due ore di Strumento Uno (di cui una in compresenza con altro studente), un'ora di strumento Due (di norma con lezione individuale).

7.4. Il Liceo e l'Istituto possono attivare forme di collaborazione per attività artistiche al fine di valorizzare i comuni obiettivi nel campo della formazione musicale, anche con altre istituzioni musicali del territorio.

ART. 8. MONITORAGGIO E VERIFICA

8.1. Il Comitato Tecnico-Scientifico definisce i criteri in base ai quali realizzare un costante monitoraggio dell'andamento complessivo del Liceo così da poter intervenire con i necessari correttivi.

8.2. L'attuazione degli accordi previsti dalla Convenzione e l'attività complessiva del Liceo sono oggetto di verifica annuale da parte del Comitato tecnico-scientifico, sulla base di una relazione predisposta dal Dirigente Scolastico; tale verifica si realizza in apposita seduta dell'organo dopo la conclusione delle attività didattiche dell'anno scolastico e prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.

ART. 9. DURATA

9.1. La presente Convenzione ha validità fino alla conclusione dell'a.s. 2015/16 (31 agosto 2016), ovvero per almeno un intero ciclo scolastico.

9.2. Al termine del quinquennio 2011/2016 la Convenzione è sottoposta a verifica, ad esito della quale gli enti contraenti stabiliscono se prorogarne la validità o procedere alla stesura e alla stipula di un nuovo atto.

ART. 10. VARIAZIONI DELLA CONVENZIONE

10.1. Ogni eventuale variazione alla presente Convenzione che si rendesse necessaria successivamente alla sua stipula e in corso di validità della stessa, e di entità tale da non inficiare l'impianto e la sostanza degli accordi, deve essere concordata fra le parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo.

10.2. Oltre che alle variazioni della specifica normativa ministeriale, la presente Convenzione dovrà essere adeguata a sopravvenute disposizioni normative di carattere generale con le quali risultasse in contrasto.

ART.11. CONTROVERSIE

11.1. Eventuali inadempienze a quanto stabilito dalla Convenzione devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

11.2. Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione sono affrontate e risolte in seno agli organi di riferimento delle due Istituzioni, per quanto di specifica competenza.

VISTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Modena, 17 settembre 2012

Il Direttore
dell' Istituto "Vecchi-Tonelli"
(maestro Ivan Bacchi)

Il Dirigente Scolastico
del Liceo "Carlo Sigonio"
(prof.ssa Roberta Pinelli)